



MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

*Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 del 25/3/2021
" Modifiche alla Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo 2021 "*

Ordinanza n. 10

IL SINDACO

Richiamata :

- la nota di questo Comune n. 3801 di prot. in data 22/03/2021 con cui si chiedeva al Presidente della Giunta Regionale della Campania la possibilità di vendita, nel periodo 22 marzo 2021 – 5 aprile 2021, di prodotti agricoli nell'area ove normalmente si svolge il mercatino secondo le disposizioni impartite con precedenti Ordinanze Sindacali;

Vista :

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 in data 25/03/2021;

Dato atto :

- che è stato predisposto da questo Comune idoneo piano di sicurezza finalizzato a regolare e controllare gli accessi e il deflusso nell'area da adibire a mercatino attraverso percorsi separati finalizzati ad evitare assembramento di persone ed assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza :

ORDINA

1. **da lunedì 29 marzo 2021 a lunedì 5 aprile 2021** è consentita la vendita dei soli generi alimentari durante **il mercato settimanale del Lunedì** lungo Via A.A. Minichiello e Via Condotto dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
2. **da lunedì 29 marzo 2021 a lunedì 5 aprile 2021** è consentita la vendita di generi alimentari nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì in Via Papa Giovanni XXIII (area già destinata a **mercatino di prodotti ortofruttilicoli e tipici locali**) dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
3. le attività di vendita devono essere svolte osservando scrupolosamente le disposizioni del piano di sicurezza appositamente predisposto dal Settore Tecnico di questo Comune ed, in particolare :
 4. i posteggi di vendita debbono avere una distanza non inferiore a due metri;
 5. i commercianti e gli acquirenti debbono tassativamente indossare la mascherina di protezione individuale;
 6. ogni postazione di vendita deve essere munita di prodotti igienizzanti;
 7. gli acquirenti devono avvicinarsi al punto vendita 1 per volta facendo attenzione a rispettare la distanza minima interpersonale di almeno due metri;
 8. la postazione di vendita deve essere sanificata prima dell'avvio delle attività di vendita e dopo la chiusura giornaliera da parte del titolare del posteggio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune www.comune.grottaminarda.av.it, sulle pagine social del Comune ed affissa nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Protezione Civile Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale;

AVVERTE

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, addì **26 marzo 2021**



Il Sindaco
Prof. Angelo Cobino